

COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO

PROVINCIA DI COSENZA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

**APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 21/07/2020
MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 10/05/2021**

ART.	RUBRICA	ART.	RUBRICA
1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO.	8	VERSAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA.
2	ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE DI SOGGIORNO.	9	PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI.
3	DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELL'IMPOSTA.	10	SANZIONI
4	DESTINAZIONE DEL GETTITO.	11	RINVIO DINAMICO.
5	ESENZIONE E RIDUZIONE D'IMPOSTA.	12	TUTELA DEI DATI PERSONALI.
6	GESTIONE DEGLI APPARTAMENTI AMMOBILIATI A USO TURISTICO E LOCAZIONI BREVI	13	RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI.
7	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO	14	ENTRATA IN VIGORE.

ART. 1**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. IL PRESENTE REGOLAMENTO, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 4, DEL D.LGS. 14.03.2011, N. 23, RECANTE: "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FEDERALISMO MUNICIPALE", ISTITUISCE E DISCIPLINA L'IMPOSTA COMUNALE DI SOGGIORNO.

ART. 2**ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

1. L'IMPOSTA DI SOGGIORNO È ISTITUITA IN BASE ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ART. 4 DEL D. LGS. 23 DEL 14 FEBBRAIO 2011.

2. L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DECORRE DAL 1 GENNAIO 2021. IL PERIODO DI ASSOGGETTAMENTO ALLA CORRESPONSIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO VA DAL 1 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE.

3. L'IMPOSTA È CORRISPOSTA PER OGNI PERNOTTAMENTO NELLE STRUTTURE RICETTIVE DI QUALUNQUE TIPO, UBICATE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO FINO A UN MASSIMO DI N. 7 PERNOTTAMENTI CONSECUTIVI.

4. L'IMPOSTA È DOVUTA ANCHE PER LE LOCAZIONI BREVI DI CUI ALL'ART. 4 DEL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50 E S.M.I. AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D. L. 50 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 96/2017, SI INTENDONO PER LOCAZIONI BREVI I CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO DI DURATA NON SUPERIORE A 30 GIORNI, IVI INCLUSI QUELLI CHE PREVEDONO LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI FORNITURA DI BIANCHERIA E DI PULIZIA DEI LOCALI, STIPULATI DA PERSONE FISICHE, AL DI FUORI DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ D'IMPRESA, DIRETTAMENTE O TRAMITE SOGGETTI CHE ESERCITANO ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE, OVVERO SOGGETTI CHE GESTISCONO PORTALI TELEMATICI, METTENDO IN CONTATTO PERSONE IN CERCA DI UN IMMOBILE CON PERSONE CHE DISPONGONO DI UNITÀ IMMOBILIARI DA LOCARE.

L'IMPOSTA SI APPLICA ALTRESI' ALLE LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO TURISTICO COME DEFINITI DALL'ART. 53 D.LGS. 79/2011 CODICE DEL TURISMO E DALLA LEGGE REGIONALE N.34/2018 "NORME SULLA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE TURISTICHE EXTRALBERGHIERE" OSSIA LE UNITA' IMMOBILIARI COMPOSTE DA UNO O PIÙ LOCALI ARREDATI E DOTATI DI SERVIZI IGIENICI E CUCINA AUTONOMA, DESTINATE AD ESSERE CONCESSE IN LOCAZIONE NEL CORSO DI UNA O PIÙ STAGIONI TURISTICHE, CON CONTRATTI DI DURATA NON SUPERIORE A 6 MESI CONSECUTIVI, SENZA FORNITURA DI SERVIZI AGGIUNTIVI E A CONDIZIONE CHE L'ATTIVITA' NON SIA ORGANIZZATA IN FORMA DI IMPRESA.

5. IL SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO È LA PERSONA FISICA CHE, NON RESIDENTE NEL COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO, PERNOTTA NELLE STRUTTURE RICETTIVE DI CUI AI COMMI 3 E 4.

6. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 5 SONO TENUTI A VERSARE L'IMPOSTA AL GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA PRESSO LA QUALE SONO OSPITATI, IL QUALE ASSUME IL RUOLO RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI.

I RESPONSABILI DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO, NONCHE' DI TUTTI GLI ALTRI

OBBLIGHI DICHIARATIVI INDIVIDUATI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE REGOLAMENTO, SONO ALTRESI': - IL PROPRIETARIO CHE INCASSA DIRETTAMENTE IL CANONE O IL CORRISPETTIVO DOVUTO PER LA LOCAZIONE; - IL SOGGETTO CHE ESERCITA ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE, CHE INTERVIENE NEL PAGAMENTO DEL CANONE O DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER LA LOCAZIONE; - IL SOGGETTO CHE GESTISCE IL PORTALE TELEMATICO, CHE INTERVIENE NEL PAGAMENTO DEL CANONE O DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER LA LOCAZIONE.

ART. 3

DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELL'IMPOSTA

1. L'IMPOSTA DI SOGGIORNO È DETERMINATA PER PERSONA E PER PERNOTTAMENTO ED È GRADUATA CON RIFERIMENTO ALLA TIPOLOGIA E CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE DEFINITE DALLA NORMATIVA REGIONALE, TENENDO CONTO DELLE CARATTERISTICHE E DEI SERVIZI OFFERTI DALLE MEDESIME, NONCHÉ DEL CONSEGUENTE VALORE ECONOMICO/PREZZO DEL SOGGIORNO.
2. L'IMPOSTA DI SOGGIORNO È DETERMINATA PER PERSONA E PER PERNOTTAMENTO ED È GRADUATA CON RIFERIMENTO ALLA TIPOLOGIA E CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE DEFINITE DALLA NORMATIVA REGIONALE, TENENDO CONTO DELLE CARATTERISTICHE E DEI SERVIZI OFFERTI DALLE MEDESIME, NONCHÉ DEL CONSEGUENTE VALORE ECONOMICO/PREZZO DEL SOGGIORNO.

STRUTTURE ALBERGHIERE

CLASSIFICAZIONE	IMPOSTA
FINO A 3 STELLE	1,50
4 STELLE	2,00
5 STELLE	3,00

CAMPEGGI

CLASSIFICAZIONE	IMPOSTA
UNICA	1,00

AREA SOSTA CAMPER

CLASSIFICAZIONE	IMPOSTA
UNICA PER CAMPER	2,00

STRUTTURE EXTRA ALBERGHIERE PER OSPITALITÀ COLLETTIVA

CLASSIFICAZIONE	IMPOSTA
OSTELLI	1,00

STRUTTURE EXTRA ALBERGHIERE CON CARATTERISTICHE DI CIVILE ABITAZIONE

CLASSIFICAZIONE	IMPOSTA
BED & BREAKFAST PROFESSIONALI	1,00
BED & BREAKFAST NON PROFESSIONALI	1,00
AFFITTACAMERE PROFESSIONALI	1,00
AFFITTACAMERE NON PROFESSIONALI	1,00
CASE PER VACANZE	1,00

RESIDENCE

CLASSIFICAZIONE	IMPOSTA
UNICA	1,00

AGRITURISMO

CLASSIFICAZIONE	IMPOSTA
UNICA	1,00

LOCAZIONI IMMOBILI AD USO TURISTICO E LOCAZIONI BREVI

CLASSIFICAZIONE	IMPOSTA
UNICA	1,00

2. PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL 2021, LE TARIFFE DELL'IMPOSTA SONO STABILITE DALLA GIUNTA COMUNALE CON APPOSITA DELIBERAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 2, LETTERA F), DEL D. LGS. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, ENTRO LA MISURA STABILITA DALLA LEGGE.

ART. 4**DESTINAZIONE DEL GETTITO**

1. IL GETTITO DELLA DETTA IMPOSTA È DESTINATO A FINANZIARE INTERVENTI IN MATERIA DI TURISMO, IVI COMPRESI QUELLI A SOSTEGNO DELLE STRUTTURE RICETTIVE, NONCHÉ INTERVENTI DI MANUTENZIONE, FRUIZIONE E RECUPERO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI LOCALI, NONCHÉ DEI RELATIVI SERVIZI PUBBLICI LOCALI, CURA E MANUTENZIONE DEL DECORO URBANO, VIABILITÀ SEGNALETICA E MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI; INFRASTRUTTURE AI FINI TURISTICI E RIPRISTINO DI BENI CULTURALI E STORICI.

ART. 5**ESENZIONE E RIDUZIONE D'IMPOSTA**

1. SONO ESENTATI DAL PAGAMENTO:

- a) MINORI ENTRO IL DODICESIMO ANNO DI ETÀ;
- b) COLORO CHE PERNOTTATO PRESSO GLI OSTELLI DELLA GIOVENTÙ;
- c) COLORO CHE ASSISTONO DEGENTI RICOVERATI PRESSO STRUTTURE SANITARIE, IN RAGIONE DI UN ACCOMPAGNATORE PER PAZIENTE. L'ESENZIONE È SUBORDINATA ALLA PRESENTAZIONE DI APPOSITA DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CHE IL SOGGIORNO PRESSO LA STRUTTURA RICETTIVA È FINALIZZATA ALL'ASSISTENZA DEL SOGGETTO DEGENTE;
- d) I DIVERSAMENTE ABILI CHE DOVRANNO ESIBIRE AL GESTORE IDONEA DOCUMENTAZIONE;
- e) GLI AUTISTI DI PULLMAN E GLI ACCOMPAGNATORI TURISTICI CHE PRESTANO ATTIVITÀ DI ASSISTENZA A GRUPPI ORGANIZZATI DALLE AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO. L'ESENZIONE SI APPLICA PER OGNI AUTISTA DI PULLMAN E PER UN ACCOMPAGNATORE TURISTICO OGNI 25 PARTECIPANTI.

ART. 6**GESTIONE DEGLI APPARTAMENTI AMMOBILIATI AD USO TURISTICO E LOCAZIONI BREVI**

1. CHIUNQUE CONCEDA IN SUO GRATUITO OVVERO ONEROSO UN APPARTAMENTO AMMOBILIATO AD USO TURISTICO OVVERO IN LOCAZIONE BREVE COME SOPRA DEFINITA È OBBLIGATO A COMPILARE UNA SCHEDA CONTENENTE I SEGUENTI DATI:
 - GENERALITA' DEL RICHIEDENTE;
 - UBICAZIONE IMMOBILE;
 - NUMERO DELLE CAMERE, SERVIZI IGIENICI, CON PRECISAZIONE DELLA SUPERFICIE UTILEE DESTINAZIONE, IN CONFORMITA' AI REQUISITI DI CUI AL D.M. 05/07/1975;
 - NUMERO POSTI MACCHINA;CON ALLEGATA PLANIMETRIA CATASTALE AGGIORNATA E VISURE.
2. I MEDESIMI SOGGETTI SONO OBBLIGATI A CONSEGNARE ALLA POLIZIA LOCALE E ALL'UFFICIO TRIBUTI DI SANTA MARIA DEL CEDRO ENTRO E NON OLTRE 48 ORE DALL'ARRIVO DEGLI ALLOGGIATI APPOSITA COMUNICAZIONE RECANTE LA GENERALITA' DEGLI ALLOGGIATI SECONDO LA MODULISTICA ALLEGATA OVVERO A FORNIRE LA PREDETTA COMUNICAZIONE AVVALENDOSI DELL'APPOSITO SOFTWARE MESSO A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE. PARIMENTI, SEGUENDO LA PROCEDURA DEL MINISTERO DELL'INTERNO, L'IDENTITA' DEGLI ALLOGGIATI DEVE ESSERE COMUNICATA TRAMITE IL PORTALE ALLOGGIATI WEB ALLA QUESTURA COMPETENTE AI SENSI DELL'ART. 1 E 2 D.M. 07/01/2013. LA RICEVUTA DI PRESENTAZIONE DI QUESTI ULTIMI DATI DEVE ESSERE ALLEGATA ALLA COMUNICAZIONE FATTA AL COMUNE.
3. GLI ADEMPIMENTI DEL COMMA PRECEDENTE SI APPLICANO ANCHE NEL CASO IN CHI LA LOCAZIONE OVVERO CONCESSIONE IN USO/COMODATO AVVENGA TRAMITE AGENZIA IMMOBILIARE OVVERO INTERMEDIARIO.

ART. 7**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO**

1. AI FINI DELL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI 161 E 162, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296.
2. AI FINI DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO L'AMMINISTRAZIONE, OVE POSSIBILE PREVIA RICHIESTA AI COMPETENTI UFFICI PUBBLICI DI DATI, NOTIZIE ED ELEMENTI RILEVANTI NEI CONFRONTI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE, CON ESENZIONE DI SPESE E DIRITTI, PUÒ:
 - a) INVITARE I GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE AD ESIBIRE O TRASMETTERE ATTI E DOCUMENTI;
 - b) INVIARE AI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE QUESTIONARI RELATIVI A DATI E NOTIZIE DI CARATTERE SPECIFICO, CON INVITO A RESTITUIRLI COMPILATI E FIRMATI.

ART. 8**SANZIONI**

1. LE VIOLAZIONI AL PRESENTE REGOLAMENTO SONO PUNITE CON LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

IRROGATE SULLA BASE DEI PRINCIPI GENERALI DETTATI, IN MATERIA DI SANZIONI TRIBUTARIE, DAI DECRETI LEGISLATIVI 18 DICEMBRE 1997, N. 471, N. 472 E N. 473, NONCHÉ SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO.

2. PER L'OMESSO, RITARDATO O PARZIALE VERSAMENTO DELL'IMPOSTA, SI APPLICA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PARI AL TRENTA PER CENTO DELL'IMPORTO NON VERSATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 471 DEL 1997. AL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLA SANZIONE DI CUI AL PRESENTE COMMA SI APPLICANO, ALTRESÌ, LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 9 E 17 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 472 DEL 1997.

3. PER IL MANCATO VERSAMENTO AL COMUNE DELLE SOMME RISCOSE E PER L'OMESSA, INCOMPLETA O INFEDELE DICHIARAZIONE, ALLE PRESCRITTE SCADENZE, DA PARTE DEL GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA, SI APPLICA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA 50 A 500 EURO, PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DISCENDENTI DALLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267. AL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLA SANZIONE DI CUI AL PRESENTE COMMA SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689.

4. PER LA VIOLAZIONE ALL'OBBLIGO DI INFORMAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 7, COMMA 1, DA PARTE DEL GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA, SI APPLICA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA € 25,00 A € 100,00, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267. AL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLA SANZIONE DI CUI AL PRESENTE COMMA SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689.

ART. 9

VERSAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA

1. I SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, CONTESTUALMENTE AL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E COMUNQUE ENTRO IL TERMINE DI CIASCUN SOGGIORNO, CORRISPONDONO L'IMPOSTA AL GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA PRESSO LA QUALE HANNO PERNOTTATO OVVERO AL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE CONCESSO IN LOCAZIONE. QUEST'ULTIMO PROVVEDE ALLA RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO, RILASCIANDONE QUIETANZA, E AL SUCCESSIVO VERSAMENTO AL COMUNE.

2. IL GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA EFFETTUA IL VERSAMENTO DELLE SOMME RISCOSE A TITOLO DI IMPOSTA DI SOGGIORNO, ENTRO CINQUE GIORNI DALLA FINE DI CIASCUN MESE:

- a) SU APPOSITO CONTO CORRENTE POSTALE INTESTATO A QUESTO COMUNE;
- b) TRAMITE LE PROCEDURE INFORMATICHE MESSE A DISPOSIZIONE;
- c) MEDIANTE PAGAMENTO TRAMITE IL SISTEMA BANCARIO, CON EVENTUALE UTILIZZO DI MEZZI ALTERNATIVI AL DENARO;
- d) MEDIANTE VERSAMENTO UNITARIO DI CUI ALL'ARTICOLO 17 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 LUGLIO 1997, N. 241.

3. LE SOMME ACCERTATE DALL'AMMINISTRAZIONE A TITOLO DI CONTRIBUTO, SANZIONI ED INTERESSI, SE NON VERSATE ENTRO IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DELL'ATTO, SONO RISCOSE COATTIVAMENTE, SALVO CHE SIA STATO EMESSE PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE,

CON LE MODALITÀ PREVISTE DALLE NORME VIGENTI.

ARTICOLO 10

OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE

1. I GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE UBICATE NEL COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO SONO TENUTI A INFORMARE, IN APPOSITI SPAZI, I PROPRI OSPITI DELL'APPLICAZIONE, DELL'ENTITÀ E DELLE ESENZIONI DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.

2. OLTRE ALL'OBBLIGO DI EFFETTUARE IL VERSAMENTO DELLE SOMME RISCOSE A TITOLO DI IMPOSTA DI SOGGIORNO AL COMUNE CON LE MODALITÀ INDICATE NEL PRECEDENTE ARTICOLO 9, COMMA 2, I GESTORI, IN QUALITÀ DI RESPONSABILI DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO 2 COMMA 6, HANNO L'OBBLIGO DI DICHIARARE, ENTRO 15 GIORNI DALLA FINE DI CIASCUN TRIMESTRE SOLARE, IL NUMERO TOTALE DEI PERNOTTAMENTI, DISTINGUENDOLI TRA QUELLI SOGGETTI AD IMPOSTA E QUELLI ESENTI. NEL CASO IN CUI IL SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO SI RIFIUTA DI VERSARLA, IL GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA DEVE DARNE COMUNICAZIONE AL COMUNE, INDICANDONE LE GENERALITÀ, ANCHE SENZA IL CONSENSO ESPRESSO DELL'INTERESSATO, COME DISPOSTO DALL'ART. 24, COMMA 1, LETTERA A) DEL D. LGS. 196/2003.

3. LA DICHIARAZIONE, REDATTA SULLA BASE DELLA MODULISTICA PREDISPOSTA DAL COMUNE, DEVE ESSERE TRASMESSA AL MEDESIMO TRAMITE PEC OVVERO A FORNIRE LA PREDETTA COMUNICAZIONE AVVALENDOSI DELL'APPOSITO SOFTWARE MESSO A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE OVVERO A FORNIRE LA PREDETTA COMUNICAZIONE AVVALENDOSI DELL'APPOSITO SOFTWARE MESSO A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE.

4. I GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE HANNO L'OBBLIGO DI CONSERVARE PER CINQUE ANNI LE DICHIARAZIONI RILASCIATE DAL CLIENTE PER L'ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO AL FINE DI RENDERE POSSIBILI I CONTROLLI TRIBUTARI DA PARTE DEL COMUNE.

5. I GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE SONO TENUTI AD ESIBIRE E RILASCIARE DOCUMENTI COMPROVANTI LA DICHIARAZIONE RESA, LE MODALITÀ D'IMPOSTA APPLICATA E I VERSAMENTI EFFETTUATI AL COMUNE.

6. I GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE, RELATIVAMENTE ALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO, SONO QUALIFICABILI COME AGENTI CONTABILI E PERTANTO SONO SOTTOPOSTI AL CONTROLLO GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI E SONO TENUTI A RENDERE CONTO DELLA PROPRIA GESTIONE TRASMETTENDO AL COMUNE, ENTRO IL 30 GENNAIO DI OGNI ANNO, IL CONTO DELLA GESTIONE NELLE FORME DI LEGGE.

7. GLI OBBLIGHI DEL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICANO IN QUANTO NON DIVERSAMENTE DISPOSTO DAL PRESENTE REGOLAMENTO ANCHE AI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI DESTINATI A LOCAZIONE TURISTICA OVVERO LOCAZIONE BREVE E AI SOGGETTI RESPONSABILI INDIVIDUATI DALL'ART.2.

ART. 11

PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

1. COPIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO, A NORMA DELL'ART. 22 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.

241 COME SOSTITUITO DALL'ART. 15, C.1, DELLA LEGGE 11.02.2005, N. 15 È TENUTA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO PERCHÈ NE POSSA PRENDERE VISIONE IN QUALSIASI MOMENTO.

ART. 12
RINVIO DINAMICO

1. LE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO SI INTENDONO MODIFICATE PER EFFETTO DI SOPRAVENUTE NORME VINCOLANTI STATALI.

2. IN TALI CASI, NELLE MORE DELLA FORMALE MODIFICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO, SI APPLICA LA NORMATIVA SOPRAORDINATA.

ART. 12
TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. IL COMUNE GARANTISCE, NELLE FORME RITENUTE PIÙ IDONEE, CHE IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN SUO POSSESSO, SI SVOLGA NEL RISPETTO DEI DIRITTI, DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI, NONCHÉ DELLA DIGNITÀ DELLE PERSONE FISICHE, AI SENSI DEL D.LGS. 30.06.2003, N. 196, RECANTE: «CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI».

ART. 13
RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO NEL PRESENTE REGOLAMENTO SI RIMANDA, IN QUANTO APPLICABILI, ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE.

ART. 14
ENTRATA IN VIGORE

1. IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE IL GIORNO 01 GENNAIO 2021.